Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 settembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Martedì 9 settembre 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jagdish Chand Ajmani, ambasciatore dell'India, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(8623)

Venerdì 12 settembre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohammad Bagher Nassirossadat Salami, ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(8689)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **975.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 243, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in politica ed economia dei trasporti, annessa alla facoltà di scienze politiche.

Facoltà di scienze politiche

Scuola di specializzazione in politica ed economia dei trasporti

Art. 244. — Presso la facoltà di scienze politiche è istituita la scuola di specializzazione in economia e politica dei trasporti. Essa ha lo scopo di promuovere la conoscenza approfondita, anche sotto l'aspetto tecnico e pratico, delle discipline economiche, giuridiche, operative e sociali riguardanti le varie attinenze del fenomeno del trasporto e, particolarmente, di avviare gli iscritti alla conoscenza analitica delle organizzazioni strutturali e delle attività operative concernenti il trasporto sia sul piano internazionale generale, sia su quello europeo e su quello interno.

Art. 245. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in ingegneria civile, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali in qualsiasi Università italiana o Istituto universitario equiparato.

I laureati presso Università estere sono ammessi alla scuola alla condizione che il titolo sia riconosciuto equipollente dalle autorità accademiche ai soli fini della ammissione alla scuola.

Art. 246. — I corsi della scuola hanno durata di due anni. L'insegnamento è impartito, oltre che con lezioni cattedratiche, anche mediante seminari, ricerche, visite ad impianti ed istituti specializzati, conferenze di esperti italiani e stranieri.

Art. 247. — Le materie fondamentali del piano di studi sono così ripartite:

1° *Anno*:

1) questioni di diritto dei trasporti;
2) economia dei trasporti;
3) elementi di statistica applicata ai trasporti;
4) economia delle imprese private di trasporto;
5) economia delle aziende pubbliche di trasporto;
6) organizzazione internazionale dei trasporti.

2° *Anno*:

7) politica economica e politica dei trasporti;
8) tecniche di programmazione dei trasporti;
9) organizzazione e gestione dei trasporti in superficie;
10) elementi di diritto delle assicurazioni dei trasporti;
11) organizzazione e gestione dei trasporti marittimi ed aerei.

Ai predetti insegnamenti fondamentali possono essere aggiunte, a seconda delle esigenze della scuola, e con eventuale rotazione annuale, le seguenti ulteriori materie opzionali:

1) legislazione regionale comparata;
2) stato giuridico del personale del trasporto;
3) beni destinati al trasporto;
4) trasporti, infrastrutture, gestione del territorio;
5) trasporti multimodali;
6) trasporti privati (regime giuridico della circolazione);
7) diritto e tecniche doganali;
8) tutela dell'ambiente;
9) formazione dei bilanci delle aziende pubbliche di trasporto;
10) fondamenti di logica ed uso dei calcolatori;
11) ricerca operativa applicata ai trasporti.

Art. 248. — La scuola rilascia un diploma di specializzazione in politica ed economia dei trasporti. L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta innanzi ad una commissione composta da non meno di sette membri.

Per essere ammesso all'esame di diploma, si richiede che il candidato, iscritto alla scuola, abbia superato le prove di esame per tutti gli insegnamenti fondamentali, nonchè almeno tre delle materie opzionali, scelte tra quelle attivate dalla direzione della scuola.

Art. 249. — La scuola è retta da un consiglio di professori del quale fanno parte, con voto deliberativo, i docenti titolari degli insegnamenti della scuola e, con voto consultivo, tutti gli altri docenti.

Il direttore, il quale sarà coadiuvato, nella gestione della scuola, da altri due docenti universitari, è nominato dal consiglio di facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

I docenti della scuola sono nominati dal rettore su proposta del direttore della scuola, approvata dal consiglio di facoltà.

Art. 250. — I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, dell'Università, di enti pubblici, di società a capitale pubblico o privato, di privati.

Tali proventi sono destinati a coprire: la spesa per gli stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente e di segreteria della scuola; le altre spese competenti direttamente alla scuola (biblioteca, emeroteca, pubblicazioni scientifiche, ricerche, ecc.) la eventuale concessione di borse di studio a discenti, iscritti alla scuola, che siano meritevoli e di condizioni economiche non agiate.

Art. 251. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento della tassa di immatricolazione, delle tasse annuali di iscrizione, della tassa di diploma e di ogni altra soprattassa o contributo, nella misura e con le modalità prescritte per gli studenti iscritti al corso di laurea in scienze politiche.

Art. 252. — L'attività didattica e scientifica della scuola viene svolta utilizzando i locali e le attrezzature dell'istituto di studi economici, finanziari e statistici della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Art. 253. — Il direttore della scuola compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione del consiglio dei professori, sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto annuale può essere stabilito un numero minimo ed, eventualmente, un numero massimo di iscrizioni. Qualora non sia raggiunto il numero minimo fissato per gli iscritti, il consiglio dei professori può decidere che non vengano tenuti gli insegnamenti del 1° anno. Tuttavia, se taluno dei corsi venga comunque iniziato, dovrà essere proseguito, qualunque sia il numero degli iscritti, per la durata dell'intero corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

Valitutti

Visto, *il Guardasigilli*: Morlino
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 40

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576.
Riforma del sistema previdenziale forense.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Prestazioni

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere *a*) e *d*).

Art. 2.
Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dallo iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — IRPEF — quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma è così ridotta:

a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno 5 anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino all'1,75 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 3.
Pensione di anzianità

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 4.
Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a rag-

giungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 5.

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 6.

Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

Le modalità per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dallo iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Art. 7.

Pensioni di reversibilità ed indirette

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè questo ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Art. 8.

Pagamento delle pensioni

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 9.

Erogazioni a titolo assistenziale

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari, a favore degli avvocati e procuratori che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11, e dei loro familiari, nonché degli iscritti agli elenchi speciali di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera *b*), della legge 27 novembre 1933, n. 1578, e loro familiari.

Art. 10.

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.

Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, nonché per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 11.

Contributo integrativo

A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Art. 12.

Fondo di garanzia

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

Art. 13.

Variabilità dei contributi

La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni quattro anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Art. 14.

Soppressione di contributi

I contributi di cui alle tabelle *C* e *D* allegate alla legge 22 luglio 1975, n. 319, cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.

I contributi di cui alla tabella *B* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, nonché quelli di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con le modalità prescritte dall'articolo 13, terzo comma, della presente legge, in relazione all'andamento finanziario della Cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988.

Per i contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, semprechè non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

Ai fini di cui al comma precedente si applica l'articolo 13, terzo comma, della presente legge.

Il contributo di cui alla tabella *E* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Rivalutazione dei redditi

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

Art. 16.

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

La variazione degli importi delle pensioni è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa, e decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quinto comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo.

Art. 17.

Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 23 della presente legge.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il consiglio dell'ordine, ed il Consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale, devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del

reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Art. 18.

Pagamento dei contributi

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.

Art. 20.

Controllo delle comunicazioni

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21.

Restituzione dei contributi

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella *E* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319.

Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

Art. 22.

Iscrizione alla Cassa

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo.

Il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 319.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi

minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma.

Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli avvocati e i procuratori che, quali iscritti agli elenchi speciali, esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti procuratori abilitati al patrocinio.

L'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è così modificato:

« La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimobarsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ».

Art. 23.

Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi

In sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all'albo degli avvocati e dei procuratori devono comunicare alla Cassa, nei termini ed ai sensi del successivo comma:

a) l'ammontare dei redditi di cui all'articolo 10 prodotti negli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i volumi di affari di cui all'articolo 11 denunziati per i medesimi anni nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;

b) gli eventuali pagamenti già eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione;

la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto mese solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a detta entrata in vigore, il termine è prorogato alla successiva data di cui all'articolo 17, primo comma, e la comunicazione deve riguardare i dati degli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore incluso.

Nel caso di omissione, ritardo o infedeltà nella comunicazione si applicano le corrispondenti disposizioni dell'articolo 17.

Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al precedente primo comma, nella misura di cui all'articolo 24 ed eccedente i contributi già pagati o per i quali sia già stata ricevuta cartella esattoriale, è eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, nei modi di cui all'articolo 18, terzo comma.

Qualora il pagamento non sia eseguito a norma del precedente comma, la Cassa provvede alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali, ai sensi dell'articolo 18, quinto comma.

Nei confronti di chi ha provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma, ovvero nei successivi 60 giorni, la riscossione dei contributi e delle eventuali sanzioni ridotte avviene in tre annualità e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi, a partire dal termine di cui al precedente quarto comma.

Nei confronti di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma, o abbia presentato dichiarazione infedele, la riscossione avviene in una sola annualità, con addebito di interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.

Art. 24.

Decorrenza del regime contributivo

I contributi minimo e percentuale di cui all'articolo 10 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti, restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella *A* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, sono dovuti, sui redditi superiori a sei milioni, nella misura del 10 per cento.

Le somme già pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi già dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all'articolo 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla Cassa con lettera raccomandata. E' fatta salva, per le eccedenze già poste a ruolo, la facoltà di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso.

Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto alla aliquota del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi, a condizione che esso sia fatto valere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all'articolo 23.

Art. 25.

Base del reddito per il passato

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 24, primo comma, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, primo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare, fermi restando i limiti di cui agli articoli 2, secondo comma, e 10, primo comma, lettera *a*).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quarto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

Art. 26.

Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 28 della presente legge.

La facoltà di riscatto di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, come sostituito dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, e può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge; gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti, ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, quest'ultima limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio 1952.

Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1985 l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione è commisurata all'anzianità effettiva.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

Art. 27.

Decorrenza delle rivalutazioni

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

La prima tabella di cui all'articolo 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'articolo 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.

Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Ricalcolo delle pensioni

Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all'articolo 26, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 25, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni.

Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 25; la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'articolo 2, quinto comma, lettera *b*). Ai fini del calcolo dell'entità della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.

Art. 29.

Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni

Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati, i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione o il praticantato a norma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952.

La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 17, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire entro sei mesi il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, primo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo minimo vigente all'atto della entrata in vigore della presente legge, nonché delle maggiori somme dovute in base alle disposizioni del tempo. L'omesso o ritardato pagamento comporta decadenza della domanda.

Per conseguire la pensione, gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 e dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, per i rispettivi periodi di efficacia, nonché l'anzianità occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.

Art. 30.
Aggi sulle marche

Gli aggi da riconoscere a persone, enti ed istituti incaricati del prelevamento, custodia, distribuzione e vendita delle marche inerenti ai contributi di cui all'articolo 14 sono stabiliti dal consiglio di amministrazione della Cassa. Il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 31.
Durata in carica degli organi della Cassa

L'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta ».

Art. 32.
Disposizione finale

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

COSSIGA — MORLINO — FOSCHI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 287, con il quale il referendario della Corte dei conti dott. Michael Sciascia è stato nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise;

Vista la nota in data 3 giugno 1980, n. 133/Ris., con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il primo referendario dott. Pelino Santoro, in sostituzione del dott. Michael Sciascia;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla sostituzione del predetto membro supplente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il primo referendario della Corte dei conti dott. Pelino Santoro è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise, in sostituzione del dott. Michael Sciascia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 256

(8881)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1980.

Nomina del vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Considerato che occorre procedere alla nomina del vice presidente dell'ente predetto, essendo scaduto dalla carica l'avv. Enzo Storoni, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973;

Visto il parere reso dalla commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Pietro Armani è nominato vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 9 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 274

(8880)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anaxin » 10 supposte per adulti e 10 supposte per bambini, della ditta Perkins Chemical Company S.a.s., in Torino. (Decreto di revoca n. 6184/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 22 luglio 1953, col quale venne registrata al n. 7917 la specialità medicinale denominata « Anaxin », nelle preparazioni 10 supposte per adulti e 10 supposte per bambini, a nome della ditta Perkins Chemical Company S.a.s., con sede in via Passo Buole, 1661, Torino (già sita in Torino, via Bottego, 3), codice fiscale n. 00796920015, socio accomandatario Oliva dott. Aldo, nato ad Ancona il 24 novembre 1939, di sesso maschile e con domicilio fiscale in Torino, corso Regina Margherita, 185, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente vitamine per uso rettale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 22 novembre 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anaxin », nelle preparazioni 10 supposte per adulti e 10 supposte per bambini, registrate al n. 7917 in data 22 luglio 1953, a nome della ditta Perkins Chemical Company S.a.s., con sede in via Passo Buole, 1661, Torino, codice fiscale n. 00796920015, socio accomandatario Oliva dott. Aldo, nato ad Ancona il 24 novembre 1939, di sesso maschile e con domicilio fiscale in Torino, corso Regina Margherita, 185.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7936)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neurocitina » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente, della ditta S.p.a. Polifarma, in Roma. (Decreto di revoca n. 6181/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 gennaio 1961, con il quale venne registrata al n. 18600 la specialità medicinale denominata « Neurocitina » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente, a nome della ditta Polifarma S.p.a., con sede in Roma, via Tor Sapienza, 138, codice fiscale numero 00403210586, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i composti a base di dinitrile succinico, come la specialità medicinale suddetta, si collocano in posizione particolare nell'ambito dei cosiddetti neurotrofici, in quanto la sostanza è nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e le premesse iniziali non sono state confermate nella successiva utilizzazione e sperimentazione, come contestato alla ditta interessata il 21 luglio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta ha presentato modifica di composizione del prodotto in parola consistente nell'eliminazione del succinonitrile;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 23 gennaio 1980, ha espresso parere favorevole alla revoca e non favorevole alla modificazione di composizione richiesta;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neurocitina » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente, registrata al n. 18600 in data 31 gennaio 1961, a nome della ditta Polifarma S.p.a., con sede in Roma, via Tor Sapienza 138, codice fiscale n. 00403210586.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7933)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue, anche aziendali, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il comm. Manlio Benedetti, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Udine, è deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giuseppe Pella è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Udine, in sostituzione del comm. Manlio Benedetti, deceduto.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della sanità
ANIASI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(8524)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue, anche aziendali, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il cav. Giovanni Fumo, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Teramo, e deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Eugenio Squartini è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Teramo, in sostituzione del cav. Giovanni Fumo, deceduto.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della sanità
ANIASI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(8523)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1980.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Gairo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 marzo 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del territorio comunale di Gairo (Nuoro);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Gairo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perché le infrattuosità scogliose costituite in massima parte da caratteristiche rocce di particolare colore rosso, le spiagge sabbiose, ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale (soprattutto in corrispondenza della foce del fiume Pelau), il variare della orografia, le trasparenze marine per la presenza di acque limpidissime, costituiscono un quadro di incomparabile bellezza;

Decreta:

La fascia costiera sita nel territorio del comune di Gairo, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord confine con Gairo-Barisardo; a est mare Tirreno, a sud confine comunale Fairo-Tertenia, a ovest segue il limite comunale fino a « Monte Ferru » a quota 875; da questo punto raggiunge il limite comunale nord, nel punto d'intersezione con la strada vicinale per « Buoncammino », seguendo una spezzata che tocca successivamente i punti caratteristici di « Punta Desfollas » a quota 235, « Nuraghe Genna Masoni », a quota 112 e la chiesa di N.S. di Buoncammino a quota 33.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari curerà che il comune di Gairo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori, comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 agosto 1980

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NUORO

Verbale della seduta del giorno 18 marzo 1977

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno 18 del mese di marzo, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale alle ore 10, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale, per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

GAIRO (Nuoro) - Tutela ambientale di una parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta e fa presente la necessità di sottoporre a tutela ambientale la fascia costiera del territorio comunale di Gairo, illustrando anche con documentazione fotografica la peculiarità della zona.

Dopo ampia discussione la commissione riconosce che la fascia costiera del territorio comunale di Gairo ha notevole interesse pubblico perché le anfrattuosità scogliose costituite in massima parte da caratteristiche rocce di particolare colore rosso, le spiagge sabbiose ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale (soprattutto in corrispondenza della foce del fiume Pelau), il variare della orografia, le trasparenze marine per la presenza di acque limpidissime, costituiscono un quadro di incomparabile bellezza.

Pertanto propone l'assoggettamento alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai sensi del quarto comma dell'art. 1, della fascia costiera del comune di Gairo così delimitata:

a nord confine con Gairo-Barisardo;
a est mare Tirreno;
a sud confine comunale Gairo-Tertenia;
a ovest segue il limite comunale Gairo-Tertenia fino a « Monte Ferru » a quota 875; da questo punto raggiunge il limite comunale nord nel punto d'intersezione con la strada vicinale per « Buoncammino » seguendo una spezzata che tocca successivamente i punti caratteristici di « Punta Conca 'e Cabras » a quota 621, « Monti Arista » a quota 447, « Nuraghe Despollas » a quota 235, « Nuraghe Genna Masoni » a quota 112 e la chiesa di N.S. di Buoncammino a quota 33.

Messa ai voti la proposta viene approvata all'unanimità dai componenti la commissione.

Letto approvato e sottoscritto.

(*Omissis*).

(8606)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 24 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,80	855,80	—	855,80	855,75	855,75	855,70	855,80	855,80	855,80
Dollaro canadese	734,35	734,35	—	734,35	734,40	734,30	734,25	734,35	734,35	734,35
Marco germanico	475,67	475,67	—	475,67	475,70	475,65	475,70	475,67	475,67	475,65
Fiorino olandese	437,40	437,40	—	437,40	437,30	435,35	437,45	437,40	437,40	437,40
Franco belga	29,672	29,672	—	29,672	29,65	29,65	29,665	29,672	29,672	29,67
Franco francese	204,70	204,70	—	204,70	204,65	204,65	204,71	204,70	204,70	204,70
Lira sterlina	2057,90	2057,90	—	2057,90	2057 —	2057,85	2057,50	2057,90	2057,90	2057,90
Lira irlandese	1786,50	1786,50	—	1786,50	1785,50	—	1787,25	1786,50	1786,50	—
Corona danese	153,66	153,66	—	153,66	153,65	153,65	153,675	153,66	153,66	153,65
Corona norvegese	176,98	176,98	—	176,98	175,95	175,95	175,84	176,98	176,98	175,96
Corona svedese	205,90	205,90	—	205,90	205,85	205,85	205,94	205,90	205,90	205,90
Franco svizzero	518,90	518,90	—	518,90	519,25	518,85	519,25	518,90	518,90	518,90
Scellino austriaco	67,13	67,13	—	67,13	67,15	67,10	67,22	67,13	67,13	67,12
Escudo portoghese	17 —	17 —	—	17 —	17,10	17 —	17 —	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,645	11,645	—	11,645	11,60	11,65	11,64	11,645	11,645	11,64
Yen giapponese	3,957	3,957	—	3,957	3,95	3,95	3,97	3,957	3,957	3,95

Media dei titoli del 24 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	62,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,100
» 5,50 % » » 1968-83	84,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,575
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,650
» » » » 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	98,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,800
» » » » 1- 5-1979/82	97,600
» » » » 1- 7-1979/82	97,600
» » » » 1-10-1979/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/82	98,650
» » » » 1- 3-1980/82	98,800
» » » » 1- 1-1980/83	97,650
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,700
» » » 12 % 1- 4-1982	95,050
» » » 12 % 1-10-1983	92,350
» » » 12 % 1- 1-1984	92,550
» » » 12 % 1- 4-1984	92,625
» » » 12 % 1-10-1984	92,400
» » » 12 % 1-10-1987	89,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	855,75
Dollaro canadese	734,30
Marco germanico	475,685
Fiorino olandese	437,425
Franco belga	29,668
Franco francese	204,705
Lira sterlina	2057,70
Lira irlandese	1786,875
Corona danese	153,667
Corona norvegese	175,91
Corona svedese	205,92
Franco svizzero	519,09
Scellino austriaco	67,175
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	11,642
Yen giapponese	3,963

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1980-81 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) numero 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1980-81: n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 1917/80 del 15 luglio 1980), n. 785/67 del 30 ottobre 1967 e successive modifiche (da ultimo, con regolamento n. 3057/78 del 22 dicembre 1978), n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato con regolamento n. 3132/78 del 28 dicembre 1978), n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato con regolamenti n. 883/79 del 3 maggio 1979 e n. 914/80 del 15 aprile 1980), n. 2754/78 del 23 novembre 1978, n. 3130/78 del 28 dicembre 1978, n. 1366/80 del 5 giugno 1980, n. 1589/80 e n. 1590/80 del 24 giugno 1980;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1980-81 inizia il 1° novembre 1980;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1980-81 in concomitanza con l'inizio della campagna medesima, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio acquistato;

Nell'adunanza del 17 settembre 1980;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1980-81 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1) per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro, 81, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'Azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente delibera, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonchè la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e le capacità ricettive dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini debbono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a quintali 1.000 e singola non inferiore a quintali 500 di olio di oliva.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato o ufficio provinciale della agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente, corrispondente al valore complessivo delle quantità e qualità di olio di oliva che si è in grado di acquistare e conservare nei magazzini messi a disposizione. Tale dimostrazione fornita mediante presentazione di nulla osta bancario ad apertura di credito od altro documento bancario, fidejussorio o connesso con l'attività svolta in passato e rilevabile dal bilancio, dovrà tener conto del fatto che le somme anticipate per gli acquisti ed il relativo compenso di prefinanziamento saranno rimborsati dall'A.I.M.A. sulla base di situazioni bimestrali;

misure unitarie dei compensi e delle quote di rifusione forfettaria che si richiedono per la esecuzione delle operazioni previste all'art. 14 dell'annesso atto disciplinare, con analisi dettagliata delle singole voci di costo costituenti l'ammontare di ciascun compenso e quota.

4. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979-80 che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato o ufficio provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

5. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 17 settembre 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1980-81 *in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n.* 136/66 *del 22 settembre* 1966, *e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1980-81 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg 1.000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg 2.000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg 5.000 per l'olio di sansa di oliva.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) *Olio di oliva vergine*:

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonchè, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengono dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive, e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto.

L'estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive prescritto nei casi sopra elencati, può essere sostituito da dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dagli esercenti di frantoio, recante tutti gli elemeni risultanti da detto registro in ordine alla quantità di olive molite e alla quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo. La dichiarazione è rilasciata dagli esercenti di frantoio in unico esemplare non ripetibile, con annotazione della data del rilascio sul registro di lavorazione.

2) *Olio di sansa di oliva*:

per gli offerenti esercenti di stabilimento di estrazione di olio di sansa di oliva: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva;

per gli altri offerenti: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva e dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dall'esercente lo stabilimento di estrazione, attestante la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa estratta, in nome e per conto dell'offerente, risultanti dai registri tenuti dall'esercente medesimo ai fini I.V.A.

Qualora al momento dell'offerta dell'olio all'intervento non risulti ancora emessa, la fattura I.V.A. di acquisto della sansa di oliva, può essere sostituita dalla fattura I.V.A. relativa agli anticipi corrisposti al venditore — purchè rechi la indicazione del quantitativo di sansa di oliva cui gli anticipi stessi si riferiscono — oppure, in mancanza di questa, da dichiarazione dell'esercente lo stabilimento di estrazione recante gli estremi delle note di consegna delle partite di sansa di oliva entrate nello stabilimento, risultanti dal registro riepilogativo giornaliero tenuto dall'esercente stesso ai fini I.V.A.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla C.E.E. per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1980-81 nella misura di L. 1.644,06 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1981 e fino al mese di luglio 1981, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Nei mesi di agosto e settembre 1981 si applica il prezzo di intervento valido nel precedente mese di luglio, mentre nel mese di ottobre 1981 si applica quello valido nel mese di novembre 1980.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, quarto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1981, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1980-81, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti delle Comunità economiche europee vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e, se necessario, si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio, estrattore di olio di sansa di oliva), qualità e quantità di olio offerto in vendita all'intervento e luogo di giacenza dell'olio offerto; e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, terzo comma, del presente atto disciplinare.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quando la partita di merce consegnata è superiore a 100 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei metodi di cui agli allegati VII e VIII al regolamento (CEE) n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (nel testo modificato con regolamento n. 3132/78 del 28 dicembre 1978), l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od olii di altra natura;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga olii aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento (CEE) n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V allo stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 100 quintali.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo, per il prelevamento, le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinati; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi settimo ed ottavo, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonchè delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 5, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella C agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata, per partite di merce di peso superiore a 100 quintali, solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 1, al regolamento (CEE) n. 1058/77. E' data facoltà all'assuntore medesimo di procedere a tale constatazione anche per le partite di merce di peso inferiore o uguale a 100 quintali.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella C, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio. L'A.I.M.A. disporrà il rimborso delle somme anticipate dall'assuntore sulla base di situazioni bimestrali presentate dall'assuntore stesso entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre.

L'assuntore deve inoltre assicurare il finanziamento delle spese occorrenti per la conservazione del prodotto e per tutte le correlative operazioni esecutive.

Nel corso della campagna di commercializzazione, per ciascuna delle operazioni per le quali sono previsti i compensi e quote di rifusione di cui al successivo art. 14 del presente atto disciplinare, l'A.I.M.A. provvederà a disporre la corresponsione di acconti nella misura del 95% circa sull'ammontare dei compensi e quote medesimi, con esclusione del compenso di prefinanziamento del prodotto acquistato che sarà corrisposto sulla base delle situazioni bimestrali di cui al primo comma del presente articolo.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite di prodotto.

Egli risponde comunque verso l'A.I.M.A. delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A., fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, al fine di consentire in ogni momento, oltre che la esecuzione delle razionali misure di buona conservazione dell'olio, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Alla fine di ciascun quadrimestre nel corso della campagna di commercializzazione, l'assuntore comunica all'A.I.M.A. le misure poste in essere per la buona conservazione del prodotto. Nell'apposita dettagliata relazione saranno indicate, in particolare, le date di svolgimento dei travasi in ogni magazzino, con precisazione, per ciascuna qualità di olio, della quantità di residui oleosi risultanti da dette operazioni, nonchè del numero distintivo del contenitore o dei contenitori nei quali i residui sono stati ammassati.

In caso di negligenze o inadempienze nella esecuzione delle razionali operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione del prodotto, l'A.I.M.A. potrà procedere anche alla revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 19 del presente disciplinare.

Presso ciascun magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Per ogni magazzino e per ciascuna qualità di olio, l'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. il numero distintivo dei singoli contenitori e la quantità di prodotto nei medesimi conservata nonchè, in prosieguo, le variazioni eventualmente intervenute.

Art. 9.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento (CEE) n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinchè essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore.

Art. 10.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento (CEE) n. 2960/77.

Art. 11.

Il ricavato dalla vendita compete all'A.I.M.A. e deve essere versato dall'assuntore entro i termini e alle condizioni che verranno fissate nel contratto, in apposito conto intestato all'A.I.M.A. presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, distintamente per qualità di olio, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970, e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alle Comunità economiche europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1981, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1980, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1980 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di olio, con indicazione:

a) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità entrate nel corso dell'anno 1980;

b) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1980;

c) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1980, riportate al 1° gennaio 1981 al prezzo originario di acquisto comprese maggiorazioni mensili ed I.V.A.

Art. 13.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 14.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore sono dovute altresì la quota di rifusione forfettaria delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, nonchè la quota di rifusione forfettaria delle spese di uscita dal magazzino dell'olio ceduto, riferite entrambe a quintale, nelle misure che saranno stabilite nel contratto.

All'assuntore sono dovuti, inoltre, il rimborso del prezzo di acquisto e relativa I.V.A. corrisposti ai conferenti all'intervento, nonchè un compenso per q.le/giorno sul valore del prodotto acquistato per il periodo intercorrente tra la anticipazione effettuata ed il rimborso ottenuto.

Art. 15.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1980-81 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1981-82 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna, con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi che verranno stabiliti con contratto aggiuntivo.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 ottobre 1981.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà se necessario, ulteriori opportune disposizioni affinché l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari. L'assuntore è tenuto, comunque, a dare attuazione di regolamenti comunitari che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione, nei tempi dagli stessi stabiliti, anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A., dandone però immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 14, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 20.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione nel corso della campagna di commercializzazione 1980-81, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA A

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1980-81

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA
(Regolamento (CEE) n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria

Imperia
Savona
La Spezia

Toscana

Firenze
Lucca
Pistoia
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto

Lazio

Frosinone
Viterbo
Rieti
Roma
Latina

Campania

Salerno
Caserta
Benevento
Napoli
Montecorvino Rovella
Avellino

Abruzzo

Chieti
Mosciano S. Angelo
Pescara

Molise

Campobasso

Puglia

Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Manduria

Calabria

Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Rossano Calabro
Gioia Tauro

Sicilia

Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
S. Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Ragusa
Siracusa

Sardegna

Sassari
Cagliari
Nuoro

Veneto

Rivoli Veronese

Emilia

Forlì

Lombardia

Rodengo-Saiano

Marche

Pesaro
Macerata
Ascoli Piceno

Lucania

Pisticci
Rionero

Umbria

Spoleto
Terni

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1980-81

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI DAGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE

(Regolamenti (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2273/69 del 14 novembre 1969)

1) *Olio d'oliva vergine*: (per il quale si può anche usare l'espressione «puro olio di oliva vergine») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con oli di oliva ottenuti con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente») olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto, o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1,50 %.

2) *Olio di sansa d'oliva*: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2%.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1980-81

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA

(Regolamenti (CEE) n. 3057/78 del 22 dicembre 1978, n. 1366/80 del 5 giugno 1980 e n. 1589/80 del 24 giugno 1980)

Olio di oliva vergine extra con acidità non superiore a gradi 0,6.

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 208.541,13) + maggiorazione di qualità (L. 39.191,98) = 247.733,11.

Olio di oliva vergine extra con acidità superiore a gradi 0,6 e fino a 1°.

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 208.541,13) + maggiorazione di qualità (L. 22.395,42) = 230.936,55.

Olio di oliva vergine fino.

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 208.541,13) + maggiorazione di qualità (L. 13.997,14) = L. 222.538,27.

Olio di oliva vergine semifino o corrente.

Prezzo di acquisto per quintale: L. 208.541,13.

Olio di oliva vergine lampante.

Prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 208.541,13) — riduzione di qualità (L. 6.998,57) = L. 201.542,56.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di: L. 139,97 per acidità superiore a 1° e fino ad 8°; L. 195,96 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 251,95 per acidità superiore a 12°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

Olio di sansa di oliva.

Prezzo di acquisto per quintale con gradi 5 di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 208.541,13) — riduzione di qualità (L. 92.381,10) = L. 116.160,03.

Tale prezzo è aumentato di L. 139,97 per ogni decimo di grado di acidità in meno rispetto a 5° ed è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di: L. 139,97 per acidità superiore a 5° e fino ad 8°; lire 195,96 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 251,95 per acidità superiore a 12°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

(8856)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brindisi

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 22 luglio 1980, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona, sita in località «Intappiate» del comune di Brindisi, della superficie di mq 1600, riportata in catasto del suddetto comune al foglio n. 35/1, particelle numeri 466 e 239.

(8858)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo del personale degli archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (articoli 150, 151 e 361);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (articoli 26, 27, 29, 67 e 69);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (articoli 1, 2, 5, 8, 21, 22, 24, 62, 66 e 76) e l'annessa tabella IV, quadro *G;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (art. 5, nota della tariffa parte I, allegato *A*);

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1976, 21 gennaio 1977, 21 settembre 1977, 5 gennaio 1978 e 21 giugno 1979 con i quali i cinque posti resisi disponibili nella qualifica di dirigente superiore dopo il 30 giugno 1973 vennero conferiti tre secondo il turno di anzianità e due mediante concorso per titoli;

Considerato che nel 1979 si è reso vacante nella predetta qualifica un ulteriore posto che deve essere conferito mediante concorso per titoli di servizio;

che non si sono effettuati corsi di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo del personale degli archivi notarili.

Art. 2.

Al predetto concorso sono ammessi gli impiegati del ruolo degli archivi notarili con qualifica di primo dirigente i quali abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1979 tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ai competenti procuratori della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione a questo Ministero, domanda in carta libera e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma.

L'autorità che riceve la domanda vi appone in calce la data di presentazione in tutte lettere con la propria firma, ne cura l'iscrizione in protocollo e l'immediata trasmissione in plico raccomandato al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - c.a.p. 00154 Roma.

Gli aspiranti che prestano servizio presso l'ufficio centrale archivi notarili presenteranno, nel ripetuto termine, la domanda stessa al capo dell'ufficio.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità complete, l'anzianità nella qualifica rivestita e la sede di servizio;

i titoli di servizio di cui al successivo art. 5.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione dei predetti titoli di servizio di cui l'amministrazione non sia in possesso.

Art. 5.

Le categorie di titoli valutabili e il punteggio massimo a ciascuna di esse attribuibile sono stabiliti come di seguito:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 16;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5.

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si osservano le disposizioni degli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede e da due funzionari degli archivi notarili con qualifica non inferiore a dirigente superiore; fungerà da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

Art. 7.

La graduatoria del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti assegnati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5.

A parità di merito sarà applicato l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento del concorso, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione verrà data notizia, con apposito avviso, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato dirigente superiore nel ruolo del personale degli archivi notarili a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Con successivo decreto il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, disporrà l'attribuzione delle funzioni.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1980
Registro n. 24 *Giustizia, foglio n.* 166

(8682)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a novantasei posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » del ruolo amministrativo.

IL PRESIDENTE

Rende noto che il consiglio di amministrazione, nelle riunioni del 23 luglio 1980 e 3 settembre 1980;

Visto l'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 64 del regolamento organico del personale dell'I.C.E.;

Sentita la commissione del personale;

Ha deliberato

di indire il concorso pubblico, per titoli e per esami, a novantasei posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » in prova nel ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a novantasei posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Ai sensi dell'art. 64 del regolamento per il personale dell'I.C.E., il 20% dei posti (diciannove) sono riservati al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in possesso della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio di cui al successivo art. 2. Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi dei dipendenti che abbiano prestato, nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, almeno quattro anni di servizio, risultino in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di provenienza e non siano incorsi in alcuna sanzione disciplinare.

I posti di cui al secondo comma che dovessero rimanere scoperti per mancanza di concorrenti o per inidoneità dei medesimi saranno conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dal concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano con il godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso di un diploma di laurea, conseguito presso una università degli studi della Repubblica o altro istituto superiore equiparato o presso altra università il cui titolo sia legalmente riconosciuto in Italia.

In base all'art. 64 del regolamento per il personale dell'I.C.E. si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio nei riguardi dei dipendenti che abbiano prestato, nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, almeno quattro anni di servizio, risultino in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di provenienza e non siano incorsi in alcuna sanzione disciplinare;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non abbia fruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 35 anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 40 anni;

c) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

d) a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

e) a 55 anni, purché siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) e quello previsto dal comma precedente sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammisisone al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 2.000, dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero - Ufficio amministrazione personale - Via Liszt, 21 - Roma (EUR), a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno riportato condanne penali;

e) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione sia dell'istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, sede di uffici o sezioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sia in Italia che all'estero;

m) di voler sostenere la prova obbligatoria in lingua estera in . . . . (tra quelle indicate nel successivo art. 8) e di voler sostenere la prova facoltativa di lingua estera in . . . .;

n) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un publico impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o

viziati da invalidità non sanabile, nonché di non aver fruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito: l'esito favorevole della frequenza al corso post-universitario di specializzazione in commercio estero organizzato dall'I.C.E. o ad altri corsi organizzati da altri organismi od enti; titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione di concorso; la specializzazione in altre lingue, oltre quelle in cui hanno sostenuto la prova obbligatoria e le eventuali facoltative, purché il relativo diploma sia riconosciuto da un istituto ufficiale presso università od altri enti equiparati; impieghi già occupati, lavori ed incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'Istituto nazionale per il commercio estero entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Le domande non inviate entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle che non contengono tutte le indicazioni previste negli articoli 2 e 3 del presente bando, non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento per il personale dell'I.C.E., può essere disposta, con provvedimento del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per il personale dell'I.C.E.

Art. 6.
Programma e svolgimento delle prove di esame

Gli esami consistono in:

A) Una prova scritta obbligatoria preliminare articolata in una serie di domande specifiche su argomenti di cultura generale.

B) Due prove scritte obbligatorie, in una prova orale obbligatoria ed in prove facoltative di lingue estere.

La prova scritta preliminare ha valore eliminatorio per l'ammissione alle successive prove di concorso, di cui al punto *B*) del presente articolo; tali domande consisteranno in una serie di quiz di difficoltà crescente e ad ogni gruppo di domande la commissione esaminatrice attribuirà il relativo punteggio in relazione al grado di difficoltà. Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno 7/10.

Le due prove scritte obbligatorie sono costituite da:

Prima prova: a scelta dei candidati sulle seguenti materie:

a) tecnica commerciale e bancaria con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

b) la cooperazione internazionale con particolare riguardo al trasferimento di tecnologie;

c) economia politica e politica economica;

Seconda prova: prova di lingua straniera: composizione o sintesi (con l'uso del dizionario lessico) in una lingua straniera a scelta dei candidati tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova orale obbligatoria verterà sulle seguenti materie:

economia politica e politica economica;

tecnica commerciale e bancaria con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

diritto commerciale;

diritto internazionale;

diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

geografia politica ed economica;

merceologia;

regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici - decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 19 gennaio 1980); riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero - decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818 (*Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 23 dicembre 1978);

l'esame di lingua estera consisterà in una conversazione nella lingua stessa e nella traduzione a prima vista di pubblicazioni economiche straniere.

I candidati, oltre che per la lingua presentata per la prova obbligatoria, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o nelle altre lingue già indicate.

La prova scritta obbligatoria preliminare avrà luogo in Roma, presso i locali del Palaeur (piazzale dello Sport - Roma-Eur), il giorno 22 dicembre 1980, con inizio alle ore 7,30.

Saranno concesse 8 ore di tempo per la prima prova obbligatoria, mentre saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere la prova preliminare e la prova di lingua (obbligatoria ed eventualmente facoltativa).

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta preliminare nella sede e nel giorno sopra indicato.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Le prove scritte non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sette decimi in ciascuna di esse.

Alle prove orali di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che nelle rispettive prove scritte avranno riportato la votazione di almeno sette decimi in ciascuna di esse.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova (obbligatoria e facoltativa).

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali (obbligatorie e facoltative) ne sarà data comunicazione, con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte (obbligatorie e facoltative), almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Art. 7.
Documenti di riconoscimento

I candidati, a pena esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

carta di identità;

libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

tessera postale;

porto d'armi;

patente automobilistica;

passaporto;

fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.
Titoli che danno diritto a particolari benefici
Precedenza - Preferenza - Elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle precedenze e delle preferenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato le prove di esame e intendano avvalersi dei benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti dispo-

sizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Ufficio amministrazione personale, i documenti prescritti in regola con le vigenti norme in materia di bollo, attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dell'amministrazione.

I titoli di precedenza e preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

Art. 9.
Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *o*), trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

Art. 10.
Valutazione delle prove di esame e dei titoli di merito

La commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i membri aggiunti per le lingue estere, si stabilirà la ripartizione tra prova preliminare obbligatoria, prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *o*).

Art. 11.
Graduatoria

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza.

I diciannove posti riservati al personale dell'I.C.E. in possesso della qualifica di «assistente» del ruolo amministrativo saranno assegnati ai primi diciannove idonei, aventi i requisiti richiesti, situati dopo il settantasettesimo posto della graduatoria di merito.

Il consiglio di amministrazione dell'I.C.E., riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sono pubblicate con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel caso di rinuncia, di decadenza o di dimissioni di candidati vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria, ferma restando la riserva del 20% per il personale dell'I.C.E., di cui al precedente art. 1. Entro lo stesso termine ha, inoltre, facoltà di procedere all'assunzione, in ordine di graduatoria, di candidati idonei per la copertura dei posti che si rendano vacanti.

Art. 12.
Documenti necessari per l'assunzione

I candidati risultati vincitori saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Ufficio amministrazione personale, nel termine perentorio di trenta giorni da quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta da bollo da L. 2.000:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) diploma originale di laurea previsto dall'art. 2 del presente bando o certificato sostitutivo a tutti gli effetti di detto diploma, ovvero copia conforme del diploma di laurea, in bollo, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso. Per i mutilati ed invalidi, a qualunque categoria di invalidità appartengano, il relativo certificato medico dovrà contenere, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, infine, le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre.

Il certificato medico dovrà altresì, contenere, anche per gli aspiranti non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai fini delle proprie decisioni l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

g) certificato di stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente articolo e lo stato di famiglia, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 8, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Gli impiegati dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), e *g*) del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 2.000, sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa, redatta su carta da bollo, dalla quale risulti se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*) ed *h*) del presente articolo, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 13.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati « collaboratori in prova » ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, con il trattamento economico previsto per la qualifica di « collaboratore » (ruolo amministrativo), classe iniziale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

La nomina in prova del candidato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre, agli effetti economici, dal giorno di inizio delle prestazioni.

La nomina definitiva in ruolo, nella qualifica di « collaboratore », viene conferita dopo il superamento del periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. In caso di giudizio sfavorevole, il consiglio di amministrazione, sentita la commissione per il personale, ha facoltà di prorogare il periodo di prova per altri sei mesi decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio stesso, sentita la commissione per il personale, procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con provvedimento motivato. In caso di risoluzione del rapporto, spetta all'interessato una indennità di anzianità determinata nella misura stabilita dall'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per il dipendente nominato in ruolo, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso già dipendente di ruolo che provenga da qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, purché nella qualifica di provenienza abbia superato il periodo di prova. In tal caso il dipendente è tenuto a frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente indetti dall'I.C.E.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il presidente: DESERTI

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo da L. 2.000)

All'Istituto nazionale per il commercio estero - Via Liszt, 21 - ROMA (Eur)

Il sottoscritto . . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta), nato il . . a . . .
(provincia di . .) e residente in . .
(provincia di . . .) via . .
n. . . (cap. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a novantasei posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

4) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso . . in data . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . (*b*);

7) non ha prestato (ovvero ha prestato) servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare anche il periodo), né è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione; né è mai decaduto da altro pubblico impiego (*c*);

8) è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, sede di uffici o sezioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sia in Italia che all'estero;

9) vuole sostenere la prova obbligatoria nella seguente lingua estera: . . . . . . e vuole sostenere la prova facoltativa nella seguente lingua estera (ovvero nelle seguenti lingue estere): . . . .;

10) è in possesso dei seguenti titoli, utili ai fini della valutazione di merito: . . . .;

11) ai fini della preferenza o precedenza nella formazione della graduatoria, è in possesso dei seguenti titoli: . . . .

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: . . . . (cognome e nome) . . . . . via, piazza, ecc. . . . . n. . . (località), (provincia) . . . . (codice di avviamento postale).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'I.C.E. non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi, o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta e non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(autentica) (*d*) . . . . . .

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*b*) Secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(*c*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*d*) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia equiparata di appartenenza; per i dipendenti statali o dell'I.C.E. l'autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(8776)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte e di quelle pratiche degli esami di idoneità per l'immissione, nei ruoli di alcune carriere, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte e le prove pratiche degli esami di idoneità indetti con decreto 12 giugno 1980 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, per l'immissione nei ruoli delle sottonotate carriere dell'A.N.A.S. dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e degli impiegati di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, avranno luogo nelle sedi e nei giorni sottospecificati:

Diario delle prove scritte:

carriera direttiva tecnica (ingegneri): Roma - via Monzambano, 10, giorno 27 ottobre 1980, ore 8;

carriera di concetto tecnica (geometri): Roma - via Monzambano, 10, giorno 29 ottobre 1980, ore 8;

carriera di concetto tecnica (disegnatori): Roma - via Monzambano, 10, giorno 27 ottobre 1980, ore 8;

carriera di concetto amministrativa (segretari): Roma - via Monzambano, 10, giorno 30 ottobre 1980, ore 8;

carriera di concetto contabile: (ragionieri): Roma - via Monzambano, 10, giorno 31 ottobre 1980, ore 8;

carriera esecutiva amministrativa (coadiutori): Roma - via Monzambano, 10, giorno 3 novembre 1980, ore 8;

carriera esecutiva tecnica (assistenti): Roma - via Monzambano, 10, giorno 28 ottobre 1980, ore 8.

Diario delle prove pratiche:

carriera ausiliaria amministrativa (commessi): Roma - via Monzambano, 10, giorno 27 ottobre 1980, ore 8;

carriera ausiliaria tecnica (cantonieri): Roma - via Monzambano, 10, giorno 4 novembre 1980, ore 8;

ruolo salariati (operai di prima categoria): Roma - via Monzambano, 10, giorno 5 novembre 1980, ore 9;

ruolo salariati (operai di seconda categoria): Roma - via Monzambano, 10, giorno 5 novembre 1980, ore 9;

ruolo salariati (operai di terza categoria): Roma - via Monzambano, 10, giorno 4 novembre 1980, ore 8.

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(8878)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di alcuni componenti le commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980, registro n. 34, foglio n. 397, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a duecentosessantaquattro posti di professore universitario, prima disciplina indicata nel gruppo: chimica delle fermentazioni;

Considerato che il prof. Scardi Vincenzo, dell'Università di Napoli, è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Nacci Vito, dell'Università di Siena, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a duecentosessantaquattro posti di professore universitario, prima disciplina indicata nel gruppo: chimica delle fermentazioni.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Zambonelli Carlo, Università di Bologna;
Scardovi Vittorio, Università di Bologna;
Gasco Alberto, Università di Torino;
Amorosa Michele, Università di Bologna;
Nacci Vito, Università di Siena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1980
Registro n. 84 *Istruzione, foglio n.* 358

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 205, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a duecentodiciassette posti di professore universitario, prima disciplina indicata nel gruppo: petrografia;

Considerato che il prof. Marinelli Giorgio, dell'Università di Pisa, è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. D'Amico Claudio, dell'Università di Bologna, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a duecentodiciassette posti di professore universitario, prima disciplina indicata nel gruppo: petrografia.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Morbidelli Lucio, Università di Roma;
Pellizzer Renato, Università di Siena;
Gregnanin Arrigo, Università di Milano;
Conti Luciano, Università di Roma;
D'Amico Claudio, Università di Bologna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1980
Registro n. 84 *Istruzione, foglio n.* 357

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 61, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a cinquantasette posti di professore universitario, prima disciplina indicata nel gruppo: storia greca;

Considerato che il prof. Piraino Manni Maria Teresa, dell'Università di Palermo, è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Calabi Limentani Ida, dell'Università di Milano, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a cinquantasette posti di professore universitario, prima disciplina indicata nel gruppo: storia greca.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Moretti Luigi, Università di Roma;

Musti Domenico, Istituto universitario orientale di Napoli;

Pugliese Carratelli Giovanni, Scuola normale superiore di Pisa;

Piccirilli Luigi, Università di Genova;

Calabi Limentani Ida, Università di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1980
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 375

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopraindicato concorso a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inviata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(8888)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specializzazione trattamento dei dati con riferimento alle esigenze della planetologia).

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specializzazione trattamento dei dati con riferimento alle esigenze della planetologia) bandito con decreto ministeriale 27 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980, si svolgeranno nel medesimo osservatorio (via Moiariello, 16) nei giorni 11, 12 e 13 novembre 1980. I candidati devono presentarsi alle ore 8, muniti di documento di riconoscimento.

(8861)

Avviso di rettifica

Nell'allegato *B* al bando di concorso, per soli titoli, riservato ai docenti di educazione fisica, per il passaggio alla quarta classe di stipendio, anticipato per merito distinto per posti disponibili al 1° ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1980, sotto la lettera *B*) titoli di cultura, in luogo di « 1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50 fino a . . . *2* », leggasi: « 1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50 fino a . . . *3* ».

(8860)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Graduatoria nazionale del pubblico concorso, per soli esami, a cinquanta posti di segretario tecnico, nei ruoli del personale di concetto.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 aprile 1978, n. 702, che approva la graduatoria nazionale comprendente tutti i candidati non ancora assunti in servizio ferroviario riusciti idonei nel pubblico concorso, per soli esami, a cinquanta posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale di concetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1975, n. 2693.

(8777)

Graduatorie, suddivise per compartimento, del pubblico concorso, per soli esami, a cinquanta posti di segretario tecnico, nei ruoli del personale di concetto.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1977, n. 1117, che approva le graduatorie, suddivise per compartimento, del pubblico concorso, per soli esami, a cinquanta posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale di concetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1975, n. 2693.

(8778)

Graduatoria del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi tre posti di ispettore, per laureati in ingegneria navale e meccanica abilitati all'esercizio della professione, nei ruoli del personale direttivo.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1978, n. 218, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi tre posti di ispettore in prova, per laureati in ingegneria navale e meccanica abilitati all'esercizio della professione, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1976, n. 2515.

(8779)

Graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di capo stazione, nei ruoli del personale, di cui dieci assegnati al compartimento di Napoli.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1977, n. 1122, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di capo stazione, in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Napoli, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 646.

(8780)

Graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di capo stazione, nei ruoli del personale, di cui dieci assegnati al compartimento di Verona.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1980 - parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1977, n. 1121, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Verona indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 646.

(8781)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1980, n. 12.

Interventi nel settore della produzione ortoflorofrutticola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 del 10 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Lazio, nel quadro del programma regionale di sviluppo dell'agricoltura promuove lo sviluppo delle produzioni ortofrutticole e delle coltivazioni industriali favorendo, in relazione alle vocazioni ed alle condizioni strutturali e socio-economiche delle diverse zone e secondo le direttrici di sviluppo settoriale fissate negli articoli successivi:

l'espansione ed il consolidamento delle coltivazioni sia di pieno campo che protette, con particolare riguardo alle specie aventi maggiori prospetti di collocamento;

il miglioramento delle strutture produttive e degli standards qualitativi delle produzioni;

la ristrutturazione, la razionalizzazione e la specializzazione delle superfici investite a fruttiferi, sia mediante riconversione colturale o varietale, sia mediante l'adeguamento agronomico e tecnologico;

la disponibilità di sementi e materiale vivaistico selezionati;

la concentrazione e la regolazione dell'offerta dei prodotti;

il potenziamento delle strutture cooperative di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione, tenendo conto in particolare delle esigenze dei mercati di esportazione;

il miglioramento dei rapporti con l'industria di trasformazione, anche attraverso la programmazione colturale e la standardizzazione delle varietà idonee;

la creazione di servizi commerciali aggiuntivi per le cooperative agricole e le associazioni dei produttori.

Art. 2.
Comparto ortofloricolo

In rapporto alle potenzialità di sviluppo dell'occupazione e del reddito connesse al potenziamento dei comparti orticolo e floricolo ed alle prospettive di incremento delle esportazioni delle relative produzioni, le direttrici di sviluppo riguardano:

l'espansione delle colture ortive di pieno campo in aree irrigue, con diffusione di specie e varietà atte alla lavorazione industriale, con particolare considerazione per la produzione di surgelati, nonchè di quelle di più facile collocamento sui mercati esteri;

l'espansione delle coltivazioni ortive in serra nelle aree rispondenti per condizioni ambientali e caratterizzate da ridotte dimensioni aziendali e da alta densità di popolazione;

l'espansione delle colture floricole in piena aria ed in serra principalmente nelle zone tradizionali delle fascia litoranea, in quelle circostanti il lago di Nemi e dell'agro romano;

l'adeguamento qualitativo ed il miglioramento della produzione esistente.

Art. 3.
Comparto frutticolo

Il miglioramento e l'espansione del comparto frutticolo, mediante realizzazione di nuovi impianti specializzati interessa prioritariamente le seguenti specie nelle zone a fianco di esse indicate:

nocciolo: area tradizionale della provincia di Viterbo ed aree idonee delle province di Roma, Rieti e Frosinone;

ciliegio: nella Sabina reatina e Sabina romana, Viterbo e zone collinari idonee;

vite per uva da tavola: nelle aree tradizionali e tipiche delle province di Latina e Roma;

susine ed albicocco: in aree particolarmente vocate della fascia collinare e litoranea delle province di Latina e Roma;

noce: in aree particolari delle zone collinari interne;

castagno da frutto: nelle zone di alta collina e montagna specificamente vocate;

actinidia: in zone irrigue, congeniali per natura dei terreni e, soprattutto, per condizioni climatiche.

I programmi di nuovi impianti saranno valutati, per quanto riguarda i requisiti tecnico-agronomici, in relazione alla idoneità del clima e del terreno, nonchè in relazione ai vincoli di destinazione colturali diverse posti da preesistenze ed alle possibilità di collocamento sul mercato per la presenza di adeguati servizi commerciali e impianti di trasformazione.

I predetti criteri di valutazione saranno applicati anche ai programmi di ristrutturazione, razionalizzazione e specializzazione dei frutteti esistenti.

Art. 4.
Coltivazioni industriali

Per il comparto delle colture industriali, il processo di espansione e di consolidamento della barbabietola da zucchero, del tabacco e delle oleaginose dovrà risultare organico e coerente, anche territorialmente, con il processo di sviluppo e di ristrutturazione delle corrispondenti attività di lavorazione industriale del prodotto. Saranno, comunque, favoriti l'adeguamento varietale e qualitativo, il miglioramento agronomico e tecnologico delle produzioni, lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo ed i rapporti interprofessionali.

Art. 5.
Opere finanziabili

Per l'attuazione di piani di sviluppo che prevedono iniziative riguardanti la ortoflorofrutticoltura e le colture industriali coerenti con le direttive di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, sono finanziabili:

a) le opere di sistemazione dei terreni e di risanamento idraulico e/o biologico;

b) la costruzione e/o il riattamento di impianti di irrigazione, compresa la fertirrigazione, con preferenza al sistema di distribuzione « a goccia »;

c) la realizzazione di razionali impianti di serre, con preferenza a quelle sostenute da strutture metalliche o in resine poliesteri rinforzate con fibre di vetro, e compresi gli impianti di condizionamento climatico e di fertirrigazione nonché il materiale di copertura, quando si tratti di vetro e lastre rigide di materiali plastici;

d) la costruzione di impianti per le colture idroponiche;

e) lo scasso e la preparazione del terreno, ivi compresa la rimozione delle colture arboree preesistenti;

f) l'impianto di sistemi vivi o morti di protezione dal vento e da altre meteore;

g) la realizzazione degli impianti e dei reimpianti arborei compreso l'acquisto del materiale vegetativo e delle strutture e dei materiali di sostegno, nonchè altre opere necessarie per rinnovamento varietale e per adeguamento tecnico-agronomico;

h) la realizzazione di infrastrutture viarie, interpoderali e poderali, necessarie per rendere più agevole l'esercizio agricolo, quando siano inserite nei piani di sviluppo come opere occasionate e non superino il 10 per cento degli investimenti;

i) la realizzazione di altre opere e strutture aziendali, compresi locali di deposito dei prodotti e dei mezzi tecnici effettivamente funzionali alla validità del piano.

Art. 6.
Misura degli interventi
Soggetti beneficiari - Priorità

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 5, previste nei piani di sviluppo, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento elevata al 40 per cento nelle zone montane e

svantaggiate di cui alla legge n. 352 del 1976, e contributi in conto interessi sui mutui integrativi fino a totale copertura della spesa ammessa a favore di:

a) cooperative agricole e loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, nonchè cooperative di conduzione costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

b) gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme societarie costituite, per l'esercizio dell'agricoltura, con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, con preferenza alle società in cui la maggioranza dei coltivatori diretti abbia i terreni contermini;

c) coltivatori diretti singoli.

A favore degli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, vengono concessi solo i mutui agevolati sull'intera spesa rinosciuta ammissibile.

I mutui agevolati di miglioramento avranno durata decennale, oltre una annualità di preammortamento, per gli investimenti nei comparti orticolo, floricolo e delle coltivazioni industriali e per gli apprestamenti di protezione e forzatura; per gli investimenti riguardanti le specie arboree fruttifere la durata dei mutui sarà la seguente:

mutui decennali, oltre una annualità di preammortamento, nel caso di impianti e reimpianti di fruttiferi ad alta densità di piante;

mutui quindicennali, oltre una annualità di preammortamento, nel caso di investimenti riguardanti specie arboree frutticole diverse da ciliegio, nocciolo, noce e castagno;

mutui ventennali, oltre due annualità di preammortamento, nel caso di investimenti riguardanti specie arboree frutticole diverse da ciliegio, nocciolo, noce e castagno;

mutui ventennali, oltre due annualità di preammortamento, nel caso di investimenti riguardanti le specie arboree fruttifere ciliegio, nocciolo, noce e castagno.

Nella concessione delle provvidenze previste, i piani di sviluppo saranno considerati secondo il seguente ordine di priorità:

1) piani interaziendali proposti da cooperative di conduzione, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23, o interessanti imprese familiari coltivatrici associate con preferenza ai piani che realizzano anche ricomposizioni fondiarie ed accorpamenti produttivi;

2) piani interaziendali proposti, in nome e per conto dei soci conduttori delle aziende interessate, da cooperative agricole e loro consorzi con impianti di lavorazione e commercializzazione già attivi o in corso di realizzazione;

3) piani aziendali proposti da singoli imprenditori.

Priorità assoluta sarà data ai piani di sviluppo esecutivi di progetti comprensoriali o coordinati con programmi di produzione e commercializzazione definiti da associazioni di produttori per la realizzazione di centri integrati di colture intensive, comprendenti oltre che le strutture di produzione anche le strutture cooperative di lavorazione, commercializzazione e fornitura di servizi.

Art. 7.

Programmazione produttiva e servizi di supporto

Nell'ambito dei criteri di localizzazione programmata delle colture indicati ai precedenti articoli, 2, 3 e 4, gli indirizzi produttivi specifici, le scelte varietali e le tecniche di coltivazione potranno essere concertate, zona per zona, tra i produttori agricoli e gli organismi associativi ai quali gli stessi aderiscono, avuto riguardo sia alle esigenze e prospettive del mercato, soprattutto estero, sia agli eventuali accordi interprofessionali stipulati tra associazioni dei produttori ed industrie di trasformazione per i prodotti a queste ultime destinabili.

Ogni coltivazione deve essere effettuata con materiale di riproduzione avente la certificazione varietale.

Per favorire razionali scelte produttive ed impostazioni agronomicamente corrette ed economicamente valide, gli enti locali, le organizzazioni cooperative e le associazioni dei produttori possono richiedere alla Regione specifici interventi a livello comprensoriale e zonale di informazione socio-economica, di assistenza tecnica e di formazione professionale.

Art. 8.

Sperimentazione - Attività vivaistica e sementiera

La Regione, mediante apposite convenzioni con istituti di sperimentazione agraria e con altri istituti di ricerca e centri di miglioramento genetico, attuerà programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati a specifici obiettivi regionali nei settori dell'ortoflorofrutticoltura, delle coltivazioni industriali e di altre coltivazioni erbacee.

La Regione favorirà altresì la fornitura di materiale vegetativo di base e/o certificato a cooperative di agricoltori e ad aziende agricole singole che si impegnino alla moltiplicazione del materiale di propagazione sotto il diretto controllo dei costitutori o degli enti responsabili della conservazione in purezza e dei servizi tecnici regionali, ponendo a disposizione dei produttori regionali il materiale prodotto, con la certificazione della rispondenza varietale e della garanzia fitosanitaria.

Per le spese di primo impianto dei vivai vengono concessi mutui agevolati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 59.

Per l'acquisto di attrezzature e per la normale conduzione dell'attività viene concesso il credito agrario di esercizio ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile possono essere concessi a favore di cooperative agricole e loro consorzi per il primo allestimento di semenzai per la produzione e la fornitura di piantine ai soci secondo i programmi colturali concordati.

Alle cooperative ed ai singoli coltivatori moltiplicatori di sementi selezionate operanti in collegamento con centri sementieri promossi dalla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 59, potranno essere concessi aiuti per l'impianto dei campi di moltiplicazione e per le attrezzature sussidiarie e sarà assicurato da parte del centro sementiero collegato il ritiro del prodotto se ottenuto sotto il controllo degli organi indicati dalla Regione.

La concessione delle provvidenze previste nel presente articolo, è subordinata, fermi restando il vincolo delle vigilanza e della priorità di fornitura agli agricoltori regionali, alla presentazione del piano di sviluppo della azienda vivaistica e sementiera.

Art. 9.

Strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione

La Regione concede agevolazioni finanziarie a favore di cooperative agricole e loro consorzi e di associazioni di produttori ortofrutticoli per la realizzazione di progetti aventi lo scopo di potenziare, razionalizzare e perfezionare le strutture di raccolta, di preparazione commerciale (condizionamento), di conservazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli e degli altri prodotti destinati alla trasformazione industriale.

I progetti di cui al comma precedente possono prevedere l'acquisizione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti esistenti nonchè la costruzione di nuovi impianti.

Priorità assoluta sarà data ai progetti riguardanti la razionalizzazione ed il perfezionamento di impianti collettivi esistenti con adeguamento delle capacità di stivaggio e di conservazione e con la dotazione di attrezzature operative tecnologicamente e funzionalmente rispondenti, con particolare riguardo alle attrezzature di prerefrigerazione ed agli impianti frigoriferi e di conservazione in atmosfera controllata nonchè a strutture collaterali di utilizzazione dei prodotti di scarto.

I nuovi impianti, quando non siano compresi in progetti di centri integrati o in programmi di produzione e commercializzazione definiti da associazioni di produttori, potranno essere realizzati solo in zone di intensa produzione che ne siano sprovviste o insufficientemente dotate in relazione ai programmi di investimento nel settore produttivo ed al grado di utilizzazione di strutture esistenti congiuntamente alle possibilità di ampliamento e di potenziamento delle stesse.

Gli impianti e le attrezzature operative debbono essere dimensionate in rapporto all'ampiezza della base produttiva da servire, tenendo conto anche delle suscettività di allargamento della base associativa nell'area specializzata servita.

Art. 10.
Società agro-industriali

La Regione favorisce la costituzione di società agro-industriali, nelle quali le cooperative agricole e loro consorzi detengano la maggioranza azionaria, concedendo finanziamenti, in misura percentuale proporzionale alla partecipazione azionaria della categoria agricola, per gli investimenti occorrenti alla realizzazione di impianti industriali di trasformazione ad alto contenuto tecnologico.

La Regione garantisce altresì il credito agrario agevolato di anticipazione alle cooperative agricole ed alle associazioni di produttori, quando stipulino con le industrie di trasformazione contratti di coltivazione e di cessione dei prodotti sulla base di prezzi minimi.

Nel caso di validità pluriennale dei contratti, i contratti stessi avranno carattere aperto e saranno perfezionati fissando, a chiusura di ogni campagna, i termini di cessione del prodotto per la campagna successiva.

La misura delle anticipazioni corriposte ai singoli produttori dovrà essere diversificata in funzione della categoria di qualità dei prodotti, secondo la regolamentazione comunitaria.

Art. 11.
Servizi di commercializzazione

Per migliorare i circuiti di commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, mediante l'orientamento qualitativo delle produzioni e con la creazione di nuovi sbocchi, la Regione può concedere contributi ai consorzi di cooperative ed alle associazioni dei produttori per la istituzione di servizi commerciali permanenti a vantaggio delle cooperative e dei produttori singoli aderenti, soprattutto allo scopo di aumentare le esportazioni, anche mediante la ricerca e l'individuazione di nuovi mercati.

I predetti contributi saranno commisurati al valore della produzione commercializzata e maggiorati in rapporto proporzionale agli incrementi delle quantità del prodotto esportato.

I dati, le rilevazioni e le informazioni raccolte e tenute aggiornate dovranno essere poste a disposizione dei servizi regionali.

Per le spese di direzione tecnica e commerciale, alle cooperative agricole e loro consorzi, costituiti da almeno cinque anni, possono essere concessi contributi nella misura massima dell'1 per cento del fatturato annuo per le vendite all'estero di prodotti ortoflorofrutticoli, elevata all'1,5 per cento per le cooperative agricole e consorzi di cooperative costituiti da meno di cinque anni.

Art. 12.
Interventi a sostegno

Le aziende interessate ai piani di sviluppo nei quali sono previste iniziative nel settore ortoflorofrutticolo e delle colture industriali possono fruire, per un'adeguata loro dotazione di macchine ed attrezzature e per le spese colturali, del credito agrario di esercizio ai sensi delle leggi regionali vigenti.

In alternativa al credito di conduzione, ai produttori soci di cooperative o aderenti ad associazioni di produttori riconosciute ed operanti nella fase di commercializzazione possono essere concesse, durante la fase colturale, anticipazioni da parte della cooperativa o dell'associazione di appartenenza che possono fruire del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per lo specifico scopo, a condizione che esista l'espresso impegno al conferimento dell'intera produzione vendibile.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge relative all'anno finanziario 1980 e successivi si istituiscono appositi capitoi di spesa con la seguente denominazione:

« Spese per attività di ricerca e sperimentazione » (articolo 8);

« Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi per spese di direzione tecnica e commerciale » (art. 11);

« Contributi a consorzi di cooperative ed associazioni di produttori per la istituzione di servizi commerciali permanenti » (art. 11);

« Contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa approvata per il primo allestimento di semenzai, a favore di cooperative agricole e loro consorzi » (art. 8);

« Contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento della spesa ammessa per gli interventi agronomici e gli altri interventi previsti all'art. 5 per la realizzazione di iniziative riguardanti l'ortoflorofrutticoltura e le colture industriali »;

« Concorso negli interessi sui mutui decennali per gli interventi agronomici e gli altri interventi previsti all'art. 5 per gli investimenti nei comparti orticolo, floricolo e delle coltivazioni industriali, per gli apprestamenti di protezione e forzatura, e per gli impianti di fruttiferi ad alta densità di piante »;

« Concorso negli interessi sui mutui di durata di anni 15 per gli interventi agronomici e gli altri interventi previsti all'art. 5 per gli investimenti riguardanti specie arboree frutticole diverse da ciliegio, nocciolo, noce e castagno »;

« Concorso negli interessi sui mutui ventennali per gli interventi agronomici e gli altri interventi previsti all'art. 5 per gli investimenti riguardanti le specie arboree fruttifere ciliegio, nocciolo, noce e castagno ed altre specie fruttifere a lento accrescimento »;

« Contributi in conto capitale a favore di cooperative agricole e loro consorzi anche in partecipazione a società agro-industriali nella misura del 25 per cento della spesa approvata per la realizzazione di progetti riguardanti strutture di raccolta, preparazione commerciale, di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli e di altri prodotti destinati alla trasformazione industriale » (articoli 10 e 11).

Alla quantificazione della spesa si provvederà con legge di approvazione di bilancio dell'esercizio 1980 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 febbraio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 febbraio 1980.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1980, n. 13.
Concessione di contributi per il recupero dei tossicodipendenti.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per contribuire alle attività istituzionali e volontarie di riabilitazione operanti nel Lazio in favore dei soggetti tossicodipendenti, per il loro recupero sociale è autorizzata per l'anno 1979 la concessione dei contributi per un totale di lire 1.000.000.000.

Art. 2.

Per poter beneficiare dei contributi di cui al precedente art. 1 gli enti pubblici e privati e le associazioni di volontariato presentano alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione del contributo corredata da appositi programmi di attività, nei quali devono essere illustrati la natura e i criteri delle iniziative e degli interventi necessari alla realizzazione degli stessi.

Entro i successivi sessanta giorni, il consiglio regionale approva i programmi predisposti dalle unità sanitarie locali per concedere i contributi.

In attesa delle attribuzioni alle unità sanitarie locali delle funzioni relative all'attività per gli interventi in favore dei tossicodipendenti le domande devono essere indirizzate all'assessorato regionale per la sanità.

Art. 3.

La concessione dei contributi di cui alla presente legge avviene sulla base di una valutazione di merito delle proposte, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 46 del 1976.

Art. 4.

Per far fronte alle spese previste dalla presente legge è istituito nel bilancio preventivo 1980 l'apposito capitolo, in termini di competenza e di cassa con la somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo) previo prelevamento dal cap. 421550 del bilancio 1979 che presenta adeguate disponibilità.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad effettuare la variazione di cui al comma precedente con proprio decreto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 febbraio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1980.

(6812)

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1980, n. **14.**

Miglioramenti delle provvidenze economiche in favore degli affetti da morbo di Hansen e loro familiari a carico aventi diritto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **7** *del* 10 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore degli hanseniani residenti nel territorio della regione Lazio, sia assistiti a domicilio sia ricoverati in istituti di cura anche con sede nel territorio di altra Regione, il sussidio di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404, è elevato a L. 7.500 giornaliero.

Il sussidio giornaliero per ciascun familiare a carico è elevato a L. 2.000.

L'aumento previsto dai commi precedenti sarà riassorbito da eventuali futuri miglioramenti derivanti da leggi dello Stato in favore degli affetti da morbo di Hansen.

La decorrenza dei nuovi importi è fissata al 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1979 in L. 24.550.000, graverà sul cap. 27043 del bilancio di previsione per l'anno 1979 che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi la spesa graverà nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 febbraio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1980.

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **63.**

Aggregazione della frazione Cadè dei comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello al comune di Roncoferraro.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' aggregata al comune di Roncoferraro, in provincia di Mantova, la porzione di territorio dei comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello interessante la frazione Cadè e identificata secondo la delimitazione risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

Art. 2.

La provincia di Mantova provvederà, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Roncoferraro, San Giorgio di Mantova e Bigarello.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Roncoferraro provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52, e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *maggio* 1980, *prot. n.* 20402/4596).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 64.

Distacco della frazione Frola dal comune di Piazzolo e conseguente aggregazione al comune di Olmo al Brembo.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Frola del comune di Piazzolo, in provincia di Bergamo, è distaccata dal comune di Piazzolo ed aggregata al comune di Olmo al Brembo, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla relazione descrittiva dei confini e dalla pianta planimetrica allegate alla presente legge di cui fanno parte integrante.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Bergamo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Olmo al Brembo provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52, e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *maggio* 1980, *prot. n.* 20402/5945).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 65.

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato, alle condizioni attualmente previste dalla normativa statale, fino al 31 marzo 1981 per gli edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda ubicati nel territorio della regione Lombardia.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *maggio* 1980, *prot. n.* 21402/6452).

(6153)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802660)